

# **COMUNE DI BORNO**

## **Provincia di Brescia**



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

## INDICE

### TITOLO 1 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

- Art. 1) Oggetto e inquadramento normativo
- Art. 2) Finalità
- Art. 3) Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
- Art. 4) Definizioni
- Art. 5) Natura del contratto di sponsorizzazione
- Art. 6) Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione
- Art. 7) Utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee
- Art. 8) Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
- Art. 9) Vincoli di carattere generale
- Art. 10) Diritto di rifiuto – esclusione
- Art. 11) Scelta dello sponsor
- Art. 12) Il comune come sponsee
- Art. 13) Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
- Art. 14) Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
- Art. 15) Iniziativa spontanea o per azione di terzi
- Art. 16) Sponsorizzazioni plurime
- Art. 17) Sponsorizzazione tecnica
- Art. 18) Sponsorizzazione finanziaria
- Art. 19) Contratto di sponsorizzazione
- Art. 20) Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 21) Gli accordi di collaborazione

### TITOLO 2 - DONAZIONI E ALTRI INTERVENTI DI LIBERALITÀ

- Art. 22) Ambito di applicazione e finalità
- Art. 23) Definizioni

#### Sezione 1 - Donazioni

- Art. 24) Oggetto e disposizioni procedurali
- Art. 25) Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili
- Art. 26) Somme di denaro
- Art. 27) Donazione di servizi
- Art. 28) Idee progettuali
- Art. 29) Donazione di diritti su beni mobili
- Art. 30) Contratto di donazione
- Art. 31) Eredità e legati testamentari

#### Sezione 2 - Mecenatismo

- Art. 32) Mecenatismo
- Art. 33) Riconoscimenti

### **TITOLO 3 - NORME FINALI**

Art. 34) Aspetti contabili e fiscali delle sponsorizzazioni

Art. 35) Verifiche e controlli sulle sponsorizzazioni

Art. 36) Trattamento dati personali

Art. 37) Norme di rinvio

Art. 38) Entrata in vigore

## **TITOLO I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO E INQUADRAMENTO NORMATIVO**

1. Il presente Titolo disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate, gestite dal Comune o comunque di interesse dell'Amministrazione.

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione, a realizzare maggiori economie, a migliorare la qualità dei servizi, sempre nell'ottica del perseguimento di interesse pubblico.

3. Il presente Titolo disciplina le condizioni normative interne all'Ente necessarie per la gestione delle attività di sponsorizzazione ed è approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:

- art. 43 Legge n. 449/1997;
- art. 119 D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 134 D.Lgs. 36/2023;
- art. 120 D.Lgs. n. 42/2004;
- determinazione ANAC n. 24/2001.

4. Preso atto della sostanziale atipicità delle iniziative di "sponsorizzazione" e "collaborazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

### **ARTICOLO 2 – FINALITÀ**

1. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione, promuovendo ed incentivando la collaborazione tra pubblico e privato.

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

3. Il ricorso al contratto di "sponsorizzazione" e/o di "collaborazione" costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività del Comune di Borno ed è finalizzato a:

- favorire il miglioramento e lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
- ottenere proventi di entrata o maggiori economie di spesa rispetto alle necessità preventivate;
- migliorare la qualità dei servizi/prestazioni istituzionali erogati alla collettività;
- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente, valorizzando competenze e professionalità.

### **ARTICOLO 3 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro,

per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire, nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

#### **ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Titolo si intende:

- per "*sponsorizzatore*" o "*sponsor*": ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- per "*sponsorizzato*" o "*sponsee*": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- per "*contratto di sponsorizzazione*": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor (un soggetto terzo) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o a effettuare lavori a favore dello sponsee (il Comune) il quale gli garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- per "*sponsorizzazione di puro finanziamento*": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo;
- per "*sponsorizzazione tecnica*": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori in favore dello sponsee;
- per "*spazio pubblicitario*": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
- per "*veicolo pubblicitario*": l'opera o la prestazione attraverso l'esecuzione della quale lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include la individuazione di uno "spazio pubblicitario".

#### **ARTICOLO 5 – NATURA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Il contratto di sponsorizzazione è un atto negoziale, consensuale, a prestazioni corrispettive onerose, con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell'ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga a una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire un beneficio di immagine.

2. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo "sponsor":

- un contributo in denaro;
- la fornitura di materiale o beni/attrezzature, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
- la fornitura di una prestazione di servizio;

- la realizzazione integrale o parziale di un'opera o di un intervento previsti nel bilancio dell'Ente.

3. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

4. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene secondo i termini previsti dal contratto stesso.

5. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 6 - ALTRA FORMA DELLA SPONSORIZZAZIONE: GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

1. Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Borno, oltre che il ritorno pubblicitario rimarcato all'art. 5 che precede, anche la possibilità economica per lo "sponsor" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella fornitura di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ab origine dal Comune. È l'esempio della gestione di strutture pubbliche quali attrezzature sportive, spazi espositivi, parcheggi, etc., per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di una tariffa (abbonamento, ticket, etc.) a fronte di una retrocessione monetaria o altro beneficio da parte del Comune di Borno.

## **ARTICOLO 7 - UTILIZZO DEL NOME E DEL MARCHIO DELLO SPONSOR E DEL SIMBOLO DELLO SPONSEE**

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Borno devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello sponsor e dello sponsee) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o sponsee" ovvero di quello "collaborante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie del Comune di Borno.

3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.

4. L'Amministrazione Comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

## **ARTICOLO 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Al fine di ampliare le potenzialità promozionali della sponsorizzazione, l'Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati. In particolare le iniziative sono:

- inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale; in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;

- inserite in appositi documenti allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui al precedente punto;
  - conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta Comunale, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.
2. Possono essere individuate ulteriori spese e attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I contratti di sponsorizzazione potranno anche riguardare gli appalti relativi alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici in relazione ai quali si rinvia alle specifiche disposizioni applicabili, contenute nel D.Lgs. n. 36/2023.
4. Non è possibile fare ricorso al contratto di sponsorizzazione:
- per servizi pubblici essenziali;
  - per servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini;
  - per servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).
5. La stipulazione dei contratti è comunque legittima solo a condizione che non venga alterato il ruolo di neutralità dell'Amministrazione; deve ritenersi invece illegittima quando la Pubblica Amministrazione sia percepita, dai soggetti non sponsorizzati, come avversaria o comunque come di parte, con conseguente attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l'azione amministrativa.
6. I contratti di sponsorizzazione possono riguardare anche progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili al Comune. La sponsorizzazione può avvenire attraverso diverse tipologie quali:
- la promozione cartacea. A titolo esemplificativo i canali della promozione cartacea possono essere le note stampa (stampa locale e no), le brochure e i volantini (distribuzione capillare e mirata), i manifesti (affissione nel territorio e nei Comuni limitrofi), le pubblicazioni speciali (prodotti monografici e di prestigio), i redazionali (uscite promozionali sulla stampa);
  - la promozione digitale. A titolo esemplificativo i canali della promozione digitale possono essere: il sito web, i social media (Facebook, Twitter, Istantgram, Youtube, etc.) e la mailing list;
  - la promozione diretta. A titolo esemplificativo i canali della promozione diretta possono essere: striscioni/roll up (promozione del logo aziendale), gazebo (promozione dell'azienda sul campo), stand (promozione del brand alla cittadinanza), volantaggio (spazi promozionali all'interno delle aree espositive), possibilità di essere presenti nei momenti istituzionali.
7. Il Comune di B o r n o può autorizzare forme di "sponsorizzazione" in relazione a:
- attività culturali di differente tipologia;
  - attività sociali ed integrazione socio/culturale;
  - attività sportive;
  - attività di promozione turistica;
  - attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
  - attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
  - attività di miglioramento dell'assetto urbano;
  - attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano;
  - attività inerenti la Protezione Civile ed i lavori pubblici;
  - ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
8. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate:
- la concessione di edifici monumentali in degrado, ovvero in disuso, a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li recuperino o restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario ad ammortare, attraverso i costi di locazione, le spese sostenute; i canoni dovranno essere adeguatamente ponderati dal Servizio Tecnico in relazione ai criteri convenzionali di calcolo mediato dalle realtà di mercato e dallo stato

degli edifici, fino al termine massimo di 30 anni. È ammessa la libera contrattazione dei canoni dovuti entro i margini del 25%, in aumento o in detrazione, in relazione alle finalità statutarie e sociali dello "sponsor";

- gli impianti sportivi di proprietà comunale;
- il restauro, il recupero, l'adeguamento funzionale, la messa a norma, e la gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Borno.

## **ARTICOLO 9 - VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**

1. Tutte le iniziative (veicoli pubblicitari) supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui ai precedenti artt. 6 e 8, devono essere necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici con i seguenti vincoli etici:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune;
- devono produrre risparmi di spesa;
- le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione, dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione (commercio, lavori pubblici, servizi, etc.), nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

## **ARTICOLO 10 – DIRITTO DI RIFIUTO – ESCLUSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio al Comune o alla collettività oppure un danno alla sua immagine e alle sue iniziative;
- reputi inaccettabile la proposta di sponsorizzazione per motivi di interesse pubblico o per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso categoricamente escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche e/o alla promozione e all'uso di sostanze vietate;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- non sono in possesso dei requisiti necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabile;
- si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani: diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio; diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **ARTICOLO 11 – SCELTA DELLO SPONSOR**

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

2. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Quando un contratto di sponsorizzazione accede a un contratto principale di acquisto di lavori, beni e servizi, la procedura di scelta del contraente è disciplinata dalle normative vigenti in materia, cui si rimanda.

4. Al di fuori dell'ipotesi descritta al comma 3, la scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura comparativa a evidenza pubblica con pubblicazione di apposito avviso approvato con determinazione del Responsabile di Servizio competente in sede di avvio della procedura di sponsorizzazione. La determinazione dirigenziale contiene:

- la descrizione dell'iniziativa da sponsorizzare;
- la proposta di massima dello spazio pubblicitario che sarà definito in maniera dettagliata all'atto della stipula del contratto;
- la previsione dell'entrata;
- la percentuale dell'entrata da destinare al finanziamento dell'iniziativa da sponsorizzare;
- l'avviso da pubblicare sul sito istituzionale.

5. L'avviso può anche essere cumulativo, ovvero prevedere progetti, iniziative e interventi da sponsorizzare di competenza di uno stesso Settore e programmati per l'anno cui l'avviso si riferisce. L'avviso può essere preceduto da indagine di mercato informale.

6. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale; può esserne previsto l'invio a soggetti che si ritiene possano essere interessati o abbiano manifestato precedentemente il proprio interesse e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

7. L'Amministrazione si riserva di pubblicizzare l'avviso anche con altre modalità ritenute, di volta in volta, le più adeguate in relazione all'iniziativa ed al progetto da realizzarsi, alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.

8. L'avviso deve indicare almeno:

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
- le modalità e il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione su proposte spontanee;
- l'Ufficio procedente e il Responsabile del procedimento.

9. L'offerta deve essere presentata in forma scritta, anche via pec, e deve contenere, fra l'altro:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

10. L'aggiudicazione può avvenire sulla base del miglior prezzo offerto ovvero dell'offerta economicamente più conveniente secondo i parametri preventivamente individuati nell'avviso.
11. Nell'avviso può essere previsto che più soggetti siano ammessi a concorrere congiuntamente per l'affidamento del contratto: in tale caso l'avviso indica il numero massimo di imprese che potranno essere coinvolte e i criteri di suddivisione dell'importo/prestazione oggetto della sponsorizzazione.
12. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile di Servizio competente nel rispetto dei criteri definiti. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere di apposita Commissione presieduta dal Responsabile innanzi indicato.
13. La Commissione redige apposito verbale e stila una graduatoria qualora siano pervenute più offerte valide.
14. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, o non procedere all'aggiudicazione, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.

## **ARTICOLO 12 - IL COMUNE COME SPONSEE**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, quindi il Responsabile del Servizio competente, ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico, diretto (lavori, fornitura di beni e servizi) e indiretto (recupero e miglioria del bene immobile).
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento, autorizza per le attività del Comune di Borno il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni, in via generale con l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e le sue successive variazioni ovvero, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni i cui benefici andranno rendicontati nel conto consuntivo.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile del Servizio competente, che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina, in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

## **ARTICOLO 13 - LE FIGURE DELLO SPONSOR E DEL COLLABORATORE ISTITUZIONALE**

1. Possono assumere la veste di "sponsor" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
  - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
  - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali;
  - le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Borno;
  - gli Enti Pubblici.

## **ARTICOLO 14 - FUNZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:

- realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane in obbligo del Comune;
- interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela;
- programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative culturali e di opere pubbliche;
- concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte del Comune;
- realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri del Comune.

2. Nell'ottica del conseguimento di un pubblico beneficio nonché di economie di bilancio e gestione, le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente da altro soggetto (se dotato dei requisiti di legge) investito di tale onere dal soggetto sponsorizzante o collaborante.

3. In questa evenienza l'Amministrazione può ritenere opportuno di individuare il contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica.

4. È comunque obbligatorio rendere pubblica l'imminenza della stipula del contratto di sponsorizzazione integrando le istituzionali pubblicazioni degli atti amministrativi presso l'albo pretorio comunale, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente.

## **ARTICOLO 15 - INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI**

1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:

- iniziativa spontanea dell'Amministrazione Comunale;
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 13.

2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui agli articoli seguenti - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene, in via convenzionale, mediante l'inserimento della stessa nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), ovvero attraverso la deliberazione di Giunta Comunale che riconosca la corrispondenza dell'iniziativa con le finalità dell'Ente.

4. Per tipologie di opere inserite nei prezziari ufficiali e speciali della Regione Lombardia in materia di lavori pubblici, su beni ed immobili comunali, compreso strade, infrastrutture e opere di urbanizzazione, l'utilità è attestata dal Responsabile del Servizio competente in relazione alla sussistenza dell'obbligo di manutenzione del bene stesso.

5. Vista la determinazione ANAC n. 24 del 05.12.2001, sono altresì inserite quali "sponsorizzazioni", allo stesso titolo:

- la progettazione;
- l'esecuzione;
- la direzione dei lavori;
- il collaudo;
- le certificazioni.

6. Le iniziative che attengono l'ambito dei lavori pubblici dovranno inoltre risultare, secondo i presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore ad Euro 150.000,00 anche nel

Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 16 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME**

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione, iniziativa o lavoro.

## **ARTICOLO 17 – SPONSORIZZAZIONE TECNICA**

1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, la scelta dello sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo.

2. I contratti di importo inferiore alle soglie previste dal D.Lgs. n. 36/2023 possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Qualora lo sponsor sia soggetto diverso dal soggetto esecutore, quest'ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell'Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni).

3. Per i suddetti contratti l'Amministrazione:

- ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale:

- in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente;

- in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa.

- dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all'esecuzione del contratto;

- ha il controllo sull'esecuzione del contratto.

4. Per i contratti di importo superiore alle soglie di cui al D.Lgs. n. 36/2023 si rimanda alle procedure ivi previste.

### **Norme comuni alle sponsorizzazioni di importo superiore alle soglie di cui al D.Lgs. n. 36/2023**

5. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i soggetti esecutori, qualora diversi dallo sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il bando e la lettera d'invito devono contenere:

- la volontà del Comune e i riferimenti di legge;

- gli obiettivi della sponsorizzazione;

- le opportunità per lo sponsor;

- la tipologia, la durata e il valore contrattuale;

- la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor;

- le modalità e i termini di presentazione delle offerte;

- i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi;

- le modalità e i criteri di valutazione delle offerte;

- le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive;

- eventuale prelazione.

7. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso di sponsorizzazione; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- per le persone fisiche: l'inesistenza delle condizioni di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui alla Legge n. 689/1981, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- per le persone giuridiche: oltre all'autocertificazione sopra elencata riferita ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

8. Nel caso di interventi di sponsorizzazione sui beni culturali, l'Amministrazione Comunale potrà introdurre ulteriori elementi conseguenti alla particolarità del bene oggetto di intervento.

9. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l'Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente.

10. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del D.Lgs. n. 36/2023 o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

11. L'Amministrazione ha il controllo sull'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 18 – SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA**

1. Nei contratti di sponsorizzazione pura o finanziaria, la scelta dello sponsor è effettuata secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo.

2. I contratti di importo inferiore alle soglie previste dal D.Lgs. n. 36/2023 possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, con facoltà dell'Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo.

Qualora lo sponsor sia soggetto diverso dal soggetto esecutore, quest'ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell'Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni).

3. I contratti di importo superiore alle soglie di cui al D.Lgs. n. 36/2023 sono affidati mediante pubblicazione di un bando all'albo pretorio comunale per almeno 15 giorni.

4. Il bando deve contenere:

- la volontà del Comune e i riferimenti di legge;
- gli obiettivi della sponsorizzazione;
- le opportunità per lo sponsor;
- il valore contrattuale;
- la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor;
- le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
- i requisiti di partecipazione.

5. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore. Nel caso di contributo economico superiore al valore della

prestazione, l'eccedenza rimarrà vincolata al finanziamento di prestazioni analoghe/simili.

6. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

## **ARTICOLO 19 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio competente.

2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione analitica degli impegni assunti dallo sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
- le obbligazioni che il Comune garantisce allo sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
- le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull'esatta esecuzione del contratto;
- le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor;
- la definizione degli aspetti fiscali;
- le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
- la disciplina di eventuali contenziosi;
- le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell'Amministrazione.

3. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Servizio interessato.

4. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. Il contratto potrà prevedere anche garanzia fidejussoria.

## **ARTICOLO 20 – SPONSORIZZAZIONI ACCESSORIE A CONTRATTI D'APPALTO**

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta, in ogni caso con peso non superiore al 5% del totale.

## **ARTICOLO 21 - GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

1. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.

2. A tal fine la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione della procedura di gara, secondo i criteri convenzionali da sottoporsi ad una successiva operazione di sponsorizzazione.

3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla

realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.

## **TITOLO II DONAZIONI ED ALTRI INTERVENTI DI LIBERALITA'**

### **ARTICOLO 22 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ'**

1. Il presente Titolo disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, servizi, idee progettuali, beni immobili nonché altri interventi da effettuarsi, a titolo gratuito e/o a puro titolo di mecenatismo, da parte dei soggetti terzi in favore dell'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto disposto dal Titolo V – articolo 769 e seguenti, del Codice Civile.

2. Il Comune di Borno riconosce l'alto valore delle erogazioni liberali e delle donazioni e intende al contempo impedire che dalle stesse possano derivare eventi corruttivi.

3. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo che si pongano in palese contrasto con i valori costituzionali, le finalità del presente Regolamento e dello Statuto Comunale. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare le istanze pervenute rispetto all'interesse pubblico, alla sostenibilità sia in termini economici che organizzativi, all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **ARTICOLO 23 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- donazione: il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;  
- altri atti di liberalità: atti di liberalità, diversi dalle donazioni, che consistono nell'arricchimento di una parte con contestuale impoverimento dell'altra parte in assenza di un obbligo giuridico che lo imponga;

- donante: il soggetto, pubblico o privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per donare ai sensi dell'art. 774 del Codice Civile e della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- donatario: il Comune di Borno;

- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: capacità risultante da dichiarazione sostitutiva con la quale il soggetto che intende donare o effettuare interventi a titolo di mecenatismo attesta che non sono in corso e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

### **SEZIONE I – DONAZIONI**

#### **ARTICOLO 24 - OGGETTO E DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

1. I soggetti privati, in forma singola o associata, e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 possono manifestare, con formale istanza scritta, la volontà di donare all'Amministrazione Comunale beni ed altre utilità.

2. L'istanza viene datata e sottoscritta dal donante e indirizzata al Comune di Borno.

3. Il Responsabile del Servizio competente ha il compito di verificare la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica; valutare le istanze pervenute,

con tutta la documentazione allegata, verificandone la fattibilità tecnico-giuridica in particolare sotto i seguenti profili:

- liceità;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico, anche in relazione alle attività in corso e a quelle programmate, nonché agli oneri di carattere organizzativo rispetto all'entità della donazione;
- assenza di conflitto di interesse tra il Comune di Borno ed il donante.

## **ARTICOLO 25 - BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI E UNIVERSALITÀ DI MOBILI**

1. In caso di beni mobili, nell'istanza e negli eventuali allegati, viene puntualmente indicato il bene oggetto di donazione, con la descrizione delle caratteristiche, la dichiarazione con cui il donante attesta che il bene è di sua proprietà, il valore commerciale stimato del bene e l'eventuale modicità o meno del valore del bene donato, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.
2. Compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente, possono formare oggetto di donazione anche i beni mobili registrati e le universalità di mobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta di libri, collezione di opere d'arte, etc.).
3. Ricevuta la proposta di donazione, il Responsabile del Servizio competente provvede eventualmente all'individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. L'istruttoria è finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari e alla accettazione della liberalità con disposizione dirigenziale.
4. Fermo restando il procedimento di cui al comma precedente, l'accettazione della donazione di beni mobili e universalità di mobili del valore uguale o superiore ad Euro 40.000,00, ovvero l'accettazione della donazione avente ad oggetto beni mobili registrati, viene disposta con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Sarà compito dell'Ente procedere agli aggiornamenti inventariali come per legge.

## **ARTICOLO 26 - SOMME DI DENARO**

1. I soggetti di cui al suindicato articolo 24, possono presentare una proposta di donazione di somme di denaro, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. Le donazioni di cui al comma precedente sono accettate dal Responsabile di Servizio competente, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 4.
3. Resta ferma la possibilità per il donante di dichiarare nell'istanza di voler vincolare le somme donate al perseguimento di determinate finalità. In tal caso, il Responsabile del Servizio competente accetta la donazione di somme di denaro con vincolo di destinazione solo qualora la finalità indicata dal donante sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
4. L'accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro di importo pari o superiore ad Euro 2.000,00 viene disposta con deliberazione di Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 27 - DONAZIONE DI SERVIZI**

1. Il donante può manifestare, in forma scritta, la volontà di obbligarsi, a titolo di liberalità, alla prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune e della collettività. In questo caso, nella documentazione presentata a corredo dell'offerta deve essere precisamente indicata la tipologia di servizio e la modalità con la quale si intende attuarlo.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero

da un terzo e qualora l'effettuazione dei servizi offerti richieda l'impiego di una ditta esecutrice, il Comune non instaura con quest'ultima alcun rapporto di committenza.

3. Il Responsabile del Servizio competente provvede a valutare le informazioni inerenti al profilo del donante, con riferimento alla sua capacità a contrarre, nonché alla verifica, rispetto all'eventuale soggetto esecutore del servizio:

- dei requisiti di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- di adeguata capacità a svolgere la prestazione;
- del rispetto delle normative tecniche di settore e in materia di sicurezza sul lavoro;
- della copertura assicurativa eventualmente richiesta.

4. Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'Amministrazione Comunale rispetto a ogni richiesta di risarcimento danni a terzi, nonché ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti e/o il soggetto esecutore.

5. L'accettazione della liberalità avente ad oggetto la prestazione di un servizio, indipendentemente dal valore, viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle attività che sono riservate per legge alla Pubblica Amministrazione e che non possono essere svolte da terzi. A tal fine il Responsabile del Servizio competente, corredata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di accettazione della donazione di servizi con apposita relazione illustrativa, volta a descrivere la tipologia di prestazione che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.

## **ARTICOLO 28 - IDEE PROGETTUALI**

1. I soggetti di cui all'articolo 24, possono manifestare con formale istanza scritta la volontà di donare all'Amministrazione Comunale un'idea progettuale, consistente in una proposta ideativa che si colloca a monte della progettazione, prodromica rispetto al successivo sviluppo degli elaborati progettuali.

2. L'idea progettuale di cui al comma 1 potrà essere oggetto di donazione a condizione che, cumulativamente:

- si intenda donare un disegno progettuale che rappresenti la base di partenza per le successive fasi di progettazione;
- venga previsto che l'Amministrazione Comunale, in caso di utilizzo dell'idea progettuale, non sia tenuta a pagare le parcelle ai progettisti, né a sostenere costi diretti e/o indiretti.

3. L'accettazione della donazione di cui al comma 1 viene disposta, indipendentemente dal valore, con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il Responsabile del Servizio competente, corredata la proposta di delibera di Giunta Comunale di accettazione della donazione di idea progettuale con apposita relazione illustrativa volta a descrivere, anche da un punto di vista tecnico, l'idea progettuale che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.

4. Ricevuta la donazione, è facoltà dell'Amministrazione decidere le modalità e i tempi delle fasi successive di progettazione e, in ogni caso, quest'ultima non potrà comportare alcun vincolo a carico dell'Ente.

## **ARTICOLO 29 - DONAZIONE DI DIRITTI SU BENI IMMOBILI**

1. In caso di donazione avente ad oggetto diritti su beni immobili, all'istanza scritta, attestante la volontà di donare, è correlata apposita documentazione tecnica e amministrativa nella quale viene espressamente individuato il diritto sul bene immobile oggetto di donazione.

2. Il Responsabile del Servizio competente, prende atto della manifestazione di volontà e provvede eventualmente all'individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. Compete al Consiglio

Comunale deliberare sull'accettazione della donazione.

### **ARTICOLO 30 - CONTRATTO DI DONAZIONE**

1. Una volta disposta l'accettazione della donazione nelle forme sopra indicate, i rapporti con il soggetto donante vengono regolati da apposito contratto che disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità e le correlate eventuali garanzie, i tempi e le modalità di consegna dei beni donati e l'eventuale attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione.
2. La stipulazione del contratto di donazione avviene nel rispetto delle forme previste dalla legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 783 del Codice Civile in caso di donazioni di modico valore. Nel caso in cui sia richiesta la forma dell'atto pubblico amministrativo, il rogito è effettuato dal Segretario Comunale.
3. Gli atti di liberalità definiti di modico valore sono perfezionati con le modalità e le forme di cui all'art. 783 del Codice Civile e sono valide a tutti gli effetti.
4. Ai fini della presente Sezione si definiscono di modico valore le donazioni di importo singolarmente non superiore ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00). Qualora la donazione non abbia ad oggetto somme di denaro, compete al donante una stima del valore del bene. Nel caso in cui la stima appaia palesemente errata il Comune può rivolgersi ad esperti, interni od esterni dall'Ente, al fine di verificare la congruità della valutazione del donante.

### **ARTICOLO 31 - EREDITÀ E LEGATI TESTAMENTARI**

1. Nel caso di successioni disposte con testamento in cui il Comune di Borno risulti nominato erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del *de cuius*, ovvero nel caso di legato, l'istruttoria del procedimento è volta ad attivare le necessarie procedure previste dal Codice Civile.
2. Verificata la sussistenza dell'interesse pubblico, il Comune di Borno, manifesta la volontà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, ovvero di non voler rinunciare al legato con apposito provvedimento che, in base alla natura del bene e alle relative competenze, sarà adottato dal soggetto dagli organi così come individuati a norma di legge.

## **SEZIONE II – MECENATISMO**

### **ARTICOLO 32 - MECENATISMO**

1. I soggetti privati e pubblici, in assenza di scopo di lucro diretto o indiretto, a propria cura e spese in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione possono proporre interventi di recupero e/o riqualificazione e/o gestione e/o manutenzione dei beni, di proprietà comunale.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente possono essere proposti interventi finalizzati alla cura, alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione di un bene per un determinato periodo di tempo.

### **ARTICOLO 33 – RICONOSCIMENTI**

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione, evidenziando una utilità economica.

## **TITOLO III - NORME FINALI**

### **ARTICOLO 34 - ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia:
  - nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo sponsor presenterà allo sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo di I.V.A. ai sensi della vigente normativa in materia;
  - nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'Ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad I.V.A., e la fatturazione dell'Ente allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad I.V.A., per l'attività di promozione dell'immagine e/o dei prodotti e servizi dello sponsor;
  - nel caso in cui vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Ente, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione: lo sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
2. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.
3. I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.
4. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

### **ARTICOLO 35 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Servizio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor (nei tempi utili agli adempimenti fiscali).
3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

### **ARTICOLO 36 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003.
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli Uffici Comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

### **ARTICOLO 37 – NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge

e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione e le disposizioni in materia di liberalità contenute nel Codice Civile.

### **ARTICOLO 38 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.